

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

Oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO ‘SANITA’ DIGITALE - Sistemi Informativi Gestionali’ PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN ID 2366”

Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

Rettifiche al Capitolato d’Oneri AQ:

- Il paragrafo 3.2 “Chiarimenti” si intende così aggiornato:

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 24/06/2022 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

- Nel paragrafo 4.1 “Partecipazione a più lotti e aggiudicazione più lotti”, il punto b) a pag.14:
b) Nell’ambito dei **Lotti Applicativi e dei Lotti Supporto**, inoltre, è previsto un limite **di aggiudicazione** nel rispetto del requisito di fatturato maggiore coerente con la somma dei requisiti richiesti per la pluralità dei lotti aggiudicati.

si intende così sostituito:

- b)** Nell’ambito dei **Lotti Applicativi e dei Lotti Supporto**, inoltre, è previsto un limite **di aggiudicazione** nel rispetto del requisito di fatturato maggiore coerente con la somma dei requisiti richiesti per la pluralità dei lotti aggiudicati e con la natura delle prestazioni come da Tabelle n° 2a) e 2d) del paragrafo 4 che precede (es: l’Impresa “X” concorrente ai lotti 1, 2, 3 e 4 dovrà, per poterseli aggiudicare tutti, possedere un fatturato medio annuo di cui al successivo par. 7.2 lett. b) per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN, pari ad almeno 34 MI Euro di cui almeno 16 MI Euro realizzati negli ambiti Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data/Analytics e Open Data; l’impresa “Y” concorrente ai lotti 5 e 6 dovrà, per poterseli aggiudicare entrambi, possedere un fatturato medio annuo di cui al successivo par. 7.2 lett. b) per Servizi di Supporto Strategico, Servizi di digitalizzazione dei processi, Servizi di Supporto all’Innovazione Tecnologica, rivolti alle Amministrazioni del SSN, pari ad almeno 9 MI Euro).
- Il paragrafo 4.1 “Partecipazione a più lotti e aggiudicazione più lotti” a pag.15:

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al **lotto di valore superiore** tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).



La previsione del limite di aggiudicazione di cui alla precedente lettera b) si è reso necessario per indirizzare gli operatori economici sulla base delle proprie capacità dimensionali e finanziarie, permettendo anche ad aziende non leader di mercato di concorrere ad iniziative di aggregazione della domanda.

La pluralità dei lotti aggiudicati, verrà stabilita nel rispetto dell'ordine di seguito riportato:

- **per i lotti da 1 a 4:** lotto 2, lotto 4, lotto 1, lotto 3;
- **per i lotti da 5 e 6:** lotto 6, lotto 5;

Ad esempio:

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 10.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **soltanto il Lotto 2**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 19.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **i Lotti 2 e 4**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 27.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **i Lotti 2, 4 e 1**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 34.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **tutti i Lotti**.

Per tutti i Lotti: Applicazione dei pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 e relativi conseguenti divieti, RTI sovrabbondanti e/o avvalimento e/o subappalto come di seguito meglio dettagliato.

si intende così sostituito:

Il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere un fatturato medio annuo di cui al successivo par. 7.2 lett. b) il cui importo sia almeno pari a quello richiesto per il **lotto di valore superiore** tra quelli per cui presenta offerta e che sia coerente con la natura delle prestazioni come da Tabelle n° 2a) e 2d) del paragrafo 4 che precede, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Per l'effetto il concorrente che, ad esempio, intende partecipare a tutti i Lotti Applicativi (Lotti 1,2,3,4) dovrà possedere un fatturato medio annuo per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa, rivolti alle Amministrazioni del SSN, pari ad almeno 10 MI Euro – importo corrispondente a quello del Lotto 2, quale lotto di valore superiore tra quelli per cui si è presentata offerta - e tale fatturato specifico dovrà essere stato realizzato almeno in parte negli ambiti di Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data in quanto coincidenti questi ultimi con i servizi principali dei lotti 3 e 4.

La previsione del limite di aggiudicazione di cui alla precedente lettera b) si è reso necessario per indirizzare gli operatori economici sulla base delle proprie capacità dimensionali e finanziarie, permettendo anche ad aziende non leader di mercato di concorrere ad iniziative di aggregazione della domanda.

La pluralità dei lotti aggiudicati, verrà stabilita nel rispetto dell'ordine di seguito riportato:



- **per i lotti da 1 a 4:** lotto 2, lotto 4, lotto 1, lotto 3;
- **per i lotti da 5 e 6:** lotto 6, lotto 5;

Ad esempio:

- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 10.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **soltanto il Lotto 2**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 19.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i **Lotti 2 e 4, e sempre che almeno 9 ML Euro di tale fatturato medio annuo siano stati realizzati negli ambiti di Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 27.000.000,00 € potrà aggiudicarsi i **Lotti 2, 4 e 1, e sempre che almeno 9 ML Euro di tale fatturato medio annuo siano stati realizzati negli ambiti di Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data**;
- se un concorrente, in forma individuale o associata, che abbia partecipato a tutti i **Lotti Applicativi (1-4)**, posseda un requisito del fatturato pari a 34.000.000,00 € potrà aggiudicarsi **tutti i Lotti, e sempre che almeno 16 ML Euro di tale fatturato medio annuo siano stati realizzati negli ambiti di Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data**.

Per tutti i Lotti: Applicazione dei pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 e relativi conseguenti divieti, RTI sovrabbondanti e/o avvalimento e/o subappalto come di seguito meglio dettagliato.

Si precisa che in caso di partecipazione a più lotti all'interno del medesimo blocco di "lotti applicativi" o "lotti di supporto", la condizione di RTI ovvero di Consorzio ordinario "sovrabbondante" discende dall'eventuale presenza di due o più operatori economici associati in grado di soddisfare, singolarmente, l'importo richiesto, a titolo di fatturato specifico di cui al successivo par. 7.2 lett. b), per il lotto di valore più elevato tra quelli per i quali si presenta offerta e avuto riguardo alla natura delle prestazioni come da Tabelle n° 2a) e 2d) del paragrafo 4 che precede (es: in caso di partecipazione ai lotti 1,2, 3 e 4, almeno 10 ML Euro per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa di cui una parte realizzati negli ambiti di Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data).

Ne consegue che non sarà considerato "sovrabbondante", rispetto all'esempio sopra riportato, un RTI concorrente a tutti e quattro i Lotti applicativi in cui figurano, in ipotesi, due imprese che, pur avendo, ciascuna di esse, maturato un fatturato medio annuo per Servizi di sviluppo, manutenzione software e gestione applicativa pari o superiore a 10 ML Euro, hanno realizzato tale fatturato in ambiti diversi da quelli dei lotti 3 e 4 (Data Warehouse e Business Intelligence, Big Data e Open Data).

- Nel paragrafo 7.4 "Requisiti in caso di partecipazione a più lotti", il seguente periodo:

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto **7.2, lett. b)** del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione **al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta**, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).



si intende così sostituito:

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto **7.2, lett. b)** del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ciascun blocco dovrà possedere un fatturato medio annuo il cui importo sia almeno pari a quello richiesto per il **lotto di valore superiore** tra quelli per cui presenta offerta e che sia coerente con la natura delle prestazioni come da Tabelle n° 2a) e 2d) del paragrafo 4 che precede, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Si rinvia al riguardo al precedente par. 4.1.

- Alla fine del paragrafo 7.5 "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE", a pag. 24 si riporta il seguente periodo:

Si rinvia al precedente par. 4.1 per ciò che attiene a cosa intendere, all'interno di un RTI / Consorzio ordinario concorrente, per possesso singolarmente dei requisiti di capacità economica finanziaria (**punto 7.2 lett. b)** da cui discende la condizione RTI / Consorzio ordinario "sovrabbondante".

- Nel paragrafo 8 Avalimento, il seguente periodo:

Con riferimento a tutti i lotti: al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti economici mediante avalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l'esclusione dalla gara. Trovano applicazione le previsioni di cui al paragrafo 7.3. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

si intende così sostituito:

Con riferimento a tutti i lotti: al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti economici mediante avalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l'esclusione dalla gara. Trovano applicazione le previsioni di cui al paragrafo 7.3. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

- Nel paragrafo 9 "Subbapalto", il seguente periodo:

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D. Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato



l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

si intende così sostituito:

Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D. Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la partecipazione al singolo lotto. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

- Il paragrafo 15 "CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA" – sezione Lotti Applicativi, è aggiornato come segue:

Il concorrente dovrà inviare attraverso il Sistema la documentazione utile al fine del riconoscimento del punteggio tecnico per i criteri C10 per i Lotti 1 e 2 e C09 per i Lotti 3 e 4, fermo restando che tale documentazione non concorrerà al computo complessivo delle 45 pagine previste per l'offerta tecnica. La certificazione dovrà essere posseduta ed essere in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 87 Dlgs 50/2016 saranno riconosciuti certificati e accettati documenti equivalente al ricorrere dei presupposti indicati nel citato articolo. Si rammenta che possono essere ritenute equivalenti alla certificazione SA 8000:2014 le certificazioni che sono connotate dalle medesime caratteristiche sostanziali (ad es. il contenuto deve essere assimilabile a quello della certificazione richiamata) e formali (ad es. la certificazione deve essere rilasciata da soggetto terzo) che diano la garanzia della qualità ricercata dalla SA 8000:2014. In assenza di detta certificazione o certificazioni equivalenti nei termini suddetti, gli operatori economici dovranno fornire ogni adeguata documentazione che comprovi il rispetto in contemporanea di tutti i requisiti di sostenibilità indicati dalla certificazione richiesta.

Qualora la Commissione di Gara ritenesse non idoneo quanto dichiarato e documentato dal concorrente, anche ai fini dell'equivalenza, ciò non sarà causa di esclusione ma di mancata assegnazione del punteggio tecnico previsto.

- Il paragrafo 15 "CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA" – sezione Lotti Supporto, è aggiornato come segue:

Il concorrente dovrà inviare attraverso il Sistema la documentazione utile al fine del riconoscimento del punteggio tecnico per il criterio C12, fermo restando che tale documentazione non concorrerà al computo complessivo delle 45 pagine previste per l'offerta tecnica. La certificazione dovrà essere posseduta ed essere in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 87 Dlgs 50/2016 saranno riconosciuti certificati e accettati documenti equivalente al



ricorrere dei presupposti indicati nel citato articolo. Si rammenta che possono essere ritenute equivalenti alla certificazione SA 8000:2014 le certificazioni che sono connotate dalle medesime caratteristiche sostanziali (ad es. il contenuto deve essere assimilabile a quello della certificazione richiamata) e formali (ad es. la certificazione deve essere rilasciata da soggetto terzo) che diano la garanzia della qualità ricercata dalla SA 8000:2014. In assenza di detta certificazione o certificazioni equivalenti nei termini suddetti, gli operatori economici dovranno fornire ogni adeguata documentazione che comprovi il rispetto in contemporanea di tutti i requisiti di sostenibilità indicati dalla certificazione richiesta.

Qualora la Commissione di Gara ritenesse non idoneo quanto dichiarato e documentato dal concorrente, anche ai fini dell'equivalenza, ciò non sarà causa di esclusione ma di mancata assegnazione del punteggio tecnico previsto.

Si precisa che resta fermo il resto.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L'Amministratore Delegato)